



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Chiamata del terzo, appello e scindibilità delle cause

Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, sperando nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, allorchè il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore non abbia presentato domande verso il chiamato.

NDR: in senso conforme Cass. n. 24574 del 05/10/2018, n. 24132 del 24/10/2013, n. 11060 del 10/11/1997 e n. 4443 del 19/05/1997.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.10.2020, n. 21366

...omissis...

Rilevato

con sentenza resa in data 12/3/2019, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dalla XXX, e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda con la quale il Condominio di *omissis* aveva invocato la condanna della XXX a tenere indenne il condominio dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda proposta dalla AAA s.r.l. nei confronti del condominio, per la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni provocati a un immobile di proprietà della AAA s.r.l. inserito nell'edificio condominiale di *omissis*; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l'insussistenza della copertura assicurativa pretesa dal condominio, tenuto conto che il danno subito dall'immobile di proprietà della AAA s.r.l., era derivato, non già direttamente dalla rottura di un bene condominiale, bensì dalla relativa cattiva manutenzione da parte del condominio, con la conseguente estraneità del fatto dannoso all'ambito dei rischi posti a oggetto del contratto di assicurazione concluso tra il condominio e la XXX. Avverso la sentenza d'appello, il Condominio *omissis* ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la XXX resiste con controricorso; la AAA s.r.l. non ha svolto difese in questa sede.

Considerato

Con il primo motivo, il condominio ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 324,325,326,327,331 e 332 c.p.c., (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ommesso di rilevare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla XXX, avendo quest'ultima notificato l'atto di appello nei confronti del condominio successivamente allo spirare del c.d. "termine lungo" d'impugnazione, a nulla rilevando la tempestività della notificazione dell'atto di appello nei confronti della AAA s.r.l., essendo quest'ultima avvenuta esclusivamente quale denuntiatio litis, avendo l'assicurazione appellante limitato le proprie doglianze avverso la sentenza di primo grado esclusivamente in relazione alla sussistenza della copertura assicurativa, e non già con riguardo alla responsabilità condominiale nei confronti della AAA s.r.l., con la conseguente scindibilità delle due cause (quella di responsabilità del condominio e quella di manleva dell'assicurazione) e l'impossibilità di considerare la notificazione dell'atto di appello nei confronti della AAA s.r.l. quale atto di per sè idoneo, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., (nella specie non applicabile) a giustificare la tempestività dell'appello.

Con il secondo motivo, il condominio ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice d'appello totalmente trascurato di giustificare la mancata pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto dalla XXX, nonostante l'espressa e tempestiva eccezione sul punto sollevata dal condominio appellato.

Il primo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza della restante censura.

Dev'essere preliminarmente rilevato come, sulla base delle argomentazioni articolate dalle parti e della documentazione disponibile in questa sede, devono ritenersi incontroverse le circostanze costituite: dalla mancata originaria proposizione, da parte della AAA s.r.l., di alcuna domanda diretta nei confronti della XXX; dalla mancata proposizione, da parte della compagnia assicuratrice, in sede di appello, di alcuna doglianza in ordine alla responsabilità del condominio originario convenuto nei confronti della società attrice; dalla mancata proposizione, da parte della XXX, in sede di appello, di alcuna domanda rivolta nei confronti della AAA s.r.l. per la restituzione di quanto corrisposto ai fini del risarcimento del danno provocato dal condominio; nonchè dalla effettiva tardività della notificazione dell'atto di appello proposto dalla XXX nei confronti del condominio.

Ciò posto, osserva il Collegio come, al caso di specie, debba trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, sperando nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, allorchè il chiamato

non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore non abbia presentato domande verso il chiamato (Sez. 2, Ordinanza n. 24574 del 05/10/2018, Rv. 650654 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 24132 del 24/10/2013, Rv. 628200 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 11060 del 10/11/1997, Rv. 509689 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4443 del 19/05/1997, Rv. 504495 - 01).

Nel caso di specie, non avendo la AAA s.r.l. originariamente proposto alcuna domanda nei confronti dell'assicurazione chiamata in causa, nè avendo quest'ultima contestato, in sede d'appello, la responsabilità del condominio, o rivendicato la restituzione, nei confronti della società danneggiata, di quanto dalla compagnia corrisposto a titolo di risarcimento dei danni, deve ritenersi che le due cause (da un lato, quella diretta ad accertare la responsabilità del condominio per i danni provocati a carico della AAA s.r.l. e, dall'altro, quella avente oggetto la domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti della XXX) fossero integralmente scindibili, e di fatto scisse, essendosi nella specie formato il giudicato sulla responsabilità del condominio nei confronti della AAA s.r.l. (in mancanza di impugnazione sul punto), ed essendo rimasta unicamente controversa la sussistenza dell'obbligo, in capo alla XXX, di manlevare il condominio danneggiante dalle conseguenze del definitivo accoglimento della domanda risarcitoria originariamente proposto dalla AAA s.r.l.

Tanto premesso, l'avvenuta notificazione, nei confronti della AAA s.r.l., dell'atto di appello proposto dalla XXX nei confronti della sentenza di primo grado, doveva ritenersi di per sè idonea a integrare un valido atto di appello suscettibile, di per sè, di assumere valenza conservativa, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., dell'impugnazione proposta per il caso di tardiva notificazione dello stesso appello al Condominio *omissis*, dovendo ritenersi (riconosciuta l'inapplicabilità dell'art. 331 c.p.c., in ragione della scindibilità in appello delle cause originariamente trattate nella medesima sede) che la mancata tempestiva contestazione, nei termini di legge, da parte della XXX nei confronti del condominio assicurato, della decisione di primo grado (nella parte in cui ebbe a riconoscere la sussistenza dell'obbligo della compagnia di manlevare il condominio dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda proposta dalla AAA s.r.l.) ebbe a determinare il definitivo passaggio in giudicato della decisione del primo giudice anche su tale punto, a nulla rilevando la tempestività della notificazione dell'atto di appello nei confronti della AAA s.r.l. (da ritenersi alla stregua di una mera *denuntiatio litis*), attesa l'estraneità della AAA s.r.l. alla controversia (ormai scissa) tra il Condominio *omissis* e la XXX.

Sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del primo motivo (assorbito il secondo), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Non essendo indispensabile l'esecuzione di alcun ulteriore accertamento di fatto, ritiene il Collegio, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., di poter decidere nel merito sull'appello proposto dalla XXX, dichiarandone l'inammissibilità, con la conseguente condanna di quest'ultima al rimborso, in favore del Condominio *omissis* e della AAA s.r.l., delle spese del giudizio di appello, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev'essere infine disposta la condanna della XXX al rimborso, in favore del Condominio *omissis*, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla XXX nei confronti della sentenza di primo grado; condanna la XXX al rimborso, in favore del Condominio *omissis* e della AAA s.r.l., delle spese del giudizio d'appello, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi Euro 3.200,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge; condanna la XXX al rimborso, in favore del Condominio *omissis*, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

